



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Ordine di servizio n. 207/2022

Oggetto: assegnazione alla Settima Sezione indagini del reato di cui all'art. 434 *bis* c.p. introdotto dall'art. 5 del decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022.

Visto il decreto n. 9 del 3 maggio 2021, recante i vigenti criteri di organizzazione dell'Ufficio;

visto il decreto legge del 31 ottobre 2022, n.162 avente ad oggetto "*Misure urgenti in materia dei benefici penitenziari(omissis)....e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*" con il quale, tra l'altro, all'art. 5, si è provveduto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato, l'art. 434 *bis* c.p., che di seguito si riporta:

«Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica). - L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita.

E' sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione.»;

rilevato che le disposizioni dell'art. 5 prima citato sono vigenti dal 1° novembre 2022 (giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 31 ottobre 2022);

dato atto che la neo introdotta fattispecie di reato, avuto riguardo alla vigente organizzazione dell'Ufficio (cfr. § 4 del decreto n.9/2021 cit.), va attribuita alla competenza della Settima Sezione indagini, al cui interno opera il *Gruppo di lavoro per la trattazione dei procedimenti relativi a reati riconducibili alla tutela della sicurezza pubblica;*

sentiti i Procuratori Aggiunti ed acquisita la loro unanime condivisione,

all'esito della procedura di cui all'art. 8 della vigente circolare del C.S.M. in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero per l'adozione delle modifiche del programma organizzativo per le quali è richiesta la preventiva comunicazione ai Magistrati dell'Ufficio dello schema del relativo provvedimento e non essendo pervenute osservazioni,

dispone

che il reato di cui all'art. 434 *bis* c.p., introdotto dall'art. 5 del decreto legge n. 162/2022, sia attribuito alla competenza della Settima Sezione indagini, *Gruppo di lavoro per la trattazione dei procedimenti relativi a reati riconducibili alla tutela della sicurezza pubblica*.

Si comunichi, mediante posta elettronica, ai Magistrati, anche onorari, dell'Ufficio e al Dirigente amministrativo.

Si trasmetta copia del presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura per il tramite del Consiglio Giudiziario, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, al Presidente del Tribunale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente della Camera Penale di Napoli.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Ufficio.

Napoli, 21 novembre 2022

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Rosa Volpe

